

## Newsletter n. 7 del 20 Marzo 2021

### **1. RIFORMA DELLA P.A. - Le LINEE PROGRAMMATICHE in vista del PNRR - Firmato il Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale**

**Un nuovo alfabeto per la Pubblica Amministrazione:**

- A** come **Accesso**,
- B** come **Buona amministrazione**,
- C** come **Capitale umano**,
- D** come **Digitalizzazione**.

**Sono i quattro pilastri dell'azione di governo per rinnovare la Pubblica amministrazione.**

1) **Presentare, il 9 marzo 2021, alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro di Camera e Senato, le linee programmatiche** alla base del programma di governo del ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

*"Un esercizio di modernizzazione e di **rottura di storici tabù**, in sintonia con lo spirito della nuova Europa che finalmente recupera ambizione e visione comunitaria.*

*Oggi si apre un percorso che dovrà lasciare velocemente in eredità ai nostri figli non soltanto nuove infrastrutture materiali e immateriali, ma **un nuovo modello sociale, economico e amministrativo**. Questo è il momento di osare: il 'momento Italia'. Ora o mai più" ha concluso il ministro per la P.A."*

#### **ACCESSO**

- È necessario **riformare i percorsi di accesso, abbandonando il modello dei concorsi centralizzati** con graduatorie a scorrimento e durate pluriennali;
- **introdurre percorsi ad hoc** destinati a selezionare i migliori laureati, i profili con le più alte qualifiche (dottorati, ecc.);
- **prevedere meccanismi di selezione specifici volti a ricercare sul mercato le migliori professionalità tecniche.**

#### **BUONA AMMINISTRAZIONE**

- **analisi di quello che ha funzionato delle riforme del passato** a partire dai servizi digitali come le App pagoPA, SPID ed IO. Da tenere in considerazione i profili social delle amministrazioni che ottengono un buon gradimento da parte dei cittadini;
- **individuazione delle parti che non sono state attuate** come la totale trasparenza e la performance partecipate dal cittadino. Va assicurata la semplificazione amministrativa e la completa decertificazione. Va verificato il D.L. n. 76/2020.

#### **CAPITALE UMANO**

- **Incrementare la formazione del personale** in particolare qualificando il personale, riquilificandolo nei casi necessari a partire dalle **competenze tecnico-specialistiche**. Utilizzo della scuola nazionale dell'amministrazione e favorire la mobilità interna che esterna anche con il mondo del lavoro privato;

- **valorizzazione del personale** attraverso la valutazione del personale; la semplificazione dei percorsi di carriera, ripresa di alcuni istituti contenuti nella legge 150/2009 che coinvolgevano i dipendenti nei processi di innovazione e miglioramento dei servizi;
- organizzazione del lavoro (**smart working**) tramite l'utilizzo delle tecnologie, **del lavoro da remoto** e del digitale. Gestire la modalità di organizzazione remota del lavoro facendo tesoro dei risultati della fase emergenziale;
- **responsabilità** individuando il giusto equilibrio tra potere e le giuste responsabilità evitando la **"fuga dalla firma"**.

## DIGITALIZZAZIONE

- **Una P.A. ripensata in digitale** reingegnerizzando i processi e i procedimenti amministrativi;
- **Collaborazione** con il ministero dell'Innovazione e della Transazione Digitale;
- **Una P.A. nativa digitale** attraverso l'uso intelligente e diffuso delle tecnologie;

**2) Il 10 marzo 2021**, è stato firmato a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, insieme al ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e ai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil il **"Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale"**.

Il Patto, siglato anche in vista dall'opportunità offerta dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza da 191,5 miliardi), persegue l'obiettivo di costruire un nuovo modello di lavoro nella Pubblica amministrazione.

LINK:

[Per scaricare il testo delle linee programmatiche clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Patto per l'innovazione del lavoro e la coesione sociale clicca qui.](#)

## **2. TERZO SETTORE - Consentita la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ma nel rispetto dei limiti anti Covid**

*"Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, **non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande** delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti".*

Lo stabilisce l'**articolo 2-bis della Legge 12 marzo 2021, n. 29**, di conversione del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2.

Dunque, **si alla somministrazione di alimenti e bevande per gli Enti del Terzo settore (ETS)** anche se l'attività di circoli ricreativi, culturali e sociali sia sospesa a causa dell'emergenza Covid.

E' pertanto consentito ai circoli culturali e ricreativi in possesso della qualifica di ONLUS, Organizzazione di volontariato e associazione di promozione sociale, che nel periodo transitorio detengono la qualifica di ETS, di **svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri associati** e altri soggetti in deroga a quanto previsto dai decreti emergenziali.

Tuttavia, anche se la norma introdotta consente di riprendere tale attività, i circoli dovranno seguire alcune regole. Innanzitutto, come previsto per gli altri bar e ristoranti, dovranno **dotarsi di un apposito protocollo Covid-19** che disciplini le modalità di accesso ai locali e il numero massimo di persone che potranno accedervi in conformità a quanto previsto dall'Allegato 10 del D.P.C.M. 2 marzo 2021.

Dovranno essere inoltre **rispettati gli orari** consentiti dallo stesso D.P.C.M. ovvero dalle 5 alle 18, ove consentito e **rispettate le norme sul divieto di assembramento**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 2/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

### **3. TERZO SETTORE - Presentazione del modello EAS entro il 31 marzo**

Entro il prossimo 31 marzo 2021 gli Enti non commerciali dovranno provvedere ad inviare il modello EAS (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) per le variazioni intervenute nel 2020.

Alla presentazione del Modello EAS è subordinata la concessione agli Enti dei benefici fiscali ovvero la detassazione IRES e IVA delle quote o dei contributi incassati.

Gli enti associativi, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e nell'art. 4, commi 4 e 6, del D.P.R. n. 633/1972, **hanno l'obbligo di comunicare telematicamente (attraverso un intermediario abilitato)** il Modello EAS all'Agenzia delle Entrate con i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Il provvedimento riguarda la quasi totalità delle associazioni non profit (con alcune eccezioni) e interessa, qualunque associazione (o società sportiva dilettantistica) che:

- **richieda agli associati la quota associativa;**
- **ponga in essere uno scambio di natura economica con i propri associati offrendo loro beni o servizi verso corrispettivo.**

Sono esonerate dall'invio di tale modello e quindi non lo devono mai presentare:

- le **organizzazioni di volontariato (Odv)**, iscritte nei registri regionali e provinciali, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995;
- le **Onlus**, iscritte all'Anagrafe unica tenuta dall'Agenzia delle entrate;
- le **associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime 398;**
- le **associazioni e le società sportive dilettantistiche**, iscritte al registro del Coni, **che non svolgono attività commerciale e nemmeno de-commercializzata** nei confronti degli associati o dei tesserati.

Da tener presente che il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) prevede che gli enti che si iscriveranno nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) non dovranno più inviare il modello EAS. Considerato che allo stato attuale il registro non è ancora del tutto operativo, risulta pertanto ancora obbligatorio l'invio del modello EAS.

L'adempimento resterà in vigore per gli enti che non si iscriveranno nel Registro Unico RUNT.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

### **4. VARATA LA RIFORMA DELLO SPORT - In vigore dal 3 aprile 2021**

Pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021, tre decreti legislativi inerenti la **riforma dello sport**.

Nel dettaglio la pubblicazione riguarda:

- il **decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2021**, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
- il **decreto legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021**, che in attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, reca la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;
- il **decreto legislativo n. 40 del 28 febbraio 2021**, che in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, reca le misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

**1) Il D.Lgs. n. 38/2021**, detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici.

Il decreto - emanato in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi - detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici.

Rientra nel concetto di **"impianto sportivo"** *"la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto"*.

**2) Il D.Lgs. n. 39/2021**, istituisce presso il Dipartimento per lo sport, il **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** che è interamente gestito con modalità telematiche.

Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

**3) Il D.Lgs. n. 40/2021**, revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità.

I tre decreti entreranno **in vigore il 3 aprile 2021**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto n. 38/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto n. 39/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto n. 40/2021 clicca qui.](#)

## **5. ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**

**1) E'** stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021, il **Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**, recante **"Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo"**.

Il Capo I del decreto (artt. 6 – 12) è dedicato alle **"Associazioni e società sportive dilettantistiche"**.

Per **"associazione o società sportiva dilettantistica"**, secondo quanto indicato all'art. 1, comma 1, lett. a), è da intendere *"il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, **senza scopo di lucro**, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica"*.

Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti *forme giuridiche*:

- a) **associazione sportiva priva di personalità giuridica** disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;
- b) **associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato**;
- c) **società di cui al libro V, Titolo V, del Codice civile**.

Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di **"Enti del Terzo settore"**, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t), del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e di **"impresa sociale"**, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 112/2017.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono **con atto scritto** nel quale deve, tra l'altro, essere espressamente previsto l'**oggetto sociale** con specifico riferimento all'esercizio **in via stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 7, comma 1).

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare **attività diverse da quelle principali** appena indicate, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che **abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali**, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 9).

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano **eventuali utili ed avanzi di gestione** allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

**E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve** comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti

degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto (art. 8, commi 1 e 2).

Se costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V, del Codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare **una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali**, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (art. 8, comma 3).

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva (art. 10, comma 1).

Il decreto dispone anche una **revisione organica della figura di "lavoratore sportivo"**: vengono, infatti, introdotte, per la prima volta, tutele lavoristiche e previdenziali sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico.

E' "**lavoratore sportivo**" l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva dietro un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali.

Le nuove norme in materia di lavoro sportivo si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2022.

**2)** E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021, il **Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39**, recante "**Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi**".

All'articolo 4 viene disposta la istituzione, presso il Dipartimento per lo sport, del **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, interamente gestito con modalità telematiche.

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche - come precisato all'art. 2, comma 1, lett. l) - è il registro al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, **tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva**, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.

Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, **acquistare la personalità giuridica** mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118 (art. 14, comma 1).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto n. 36/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto n. 39/2021 clicca qui.](#)

## **6. AGENTI SPORTIVI - Istituito il nuovo Registro nazionale - Fissate le regole per l'abilitazione, contratto di mandato e compenso**

**1)** E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021, il **decreto legislativo n. 37 del 28 febbraio 2021**, recante "**Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo**".

Il decreto - emanato in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86 - **regolamenta l'esercizio della professione di "agente sportivo"** che, all'articolo 2, comma 1, lett.

a) e all'articolo 3, comma 1, viene definito come "il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione".

Il decreto, come precisato al comma 2 dell'articolo 3, definisce i principi fondamentali della materia, al fine di **garantire l'esercizio unitario della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale** e non attribuiscono all'agente sportivo competenze riservate agli avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Al comma 3 dello stesso articolo si precisa che "Sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle Società e delle Associazioni Sportive".

**1a)** Ai fini dell'esercizio della professione, ciascun agente sportivo dovrà preventivamente essere iscritto al **Registro nazionale degli agenti sportivi**, istituito presso il CONI.

Al Registro possono iscriversi il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in **possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente**, e che abbia validamente superato un **esame di abilitazione** diretto ad accertarne l'idoneità.

E' previsto il pagamento di una **imposta di bollo annuale di 250 euro**.

Il titolo abilitativo all'esercizio della professione di agente sportivo **ha carattere permanente** ed è **personale e incedibile**.

Decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro nazionale, l'agente sportivo stabilito, in regola con gli obblighi di aggiornamento e che abbia esercitato l'attività in Italia in modo effettivo e regolare, comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, può richiedere l'iscrizione ordinaria al Registro senza essere sottoposto all'esame di abilitazione (art. 4, comma 5).

L'iscrizione a un albo circondariale degli avvocati è compatibile con l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, ricorrendone i relativi presupposti (art. 4, comma 9).

**1b)** Il **contratto di mandato sportivo** – secondo quanto stabilito all'articolo 5 del decreto - deve, a pena di nullità, essere redatto in forma scritta e avere un termine di durata non superiore a due anni, senza possibilità di tacito rinnovo.

Il contratto di mandato sportivo può essere stipulato dall'agente sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti.

Il contratto di mandato sportivo deve essere depositato dall'agente sportivo presso la Federazione Sportiva Nazionale nel cui ambito opera, a pena di inefficacia, entro venti giorni dalla data della sua stipulazione.

Presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale dovrà essere istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo.

**1c)** Il **compenso spettante** all'agente sportivo - secondo quanto stabilito all'articolo 8 del decreto - è determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo.

All'articolo 9 vengono dettate le regole per l'esercizio della professione di agente sportivo in forma di società (sia di persone che di capitale).

**1d)** Secondo quanto stabilito all'articolo 12, con un **apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport**, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi - sentito il CONI, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovrà essere emanata la disciplina di attuazione e integrazione delle norme contenute nel presente decreto. In particolare dovranno essere disciplinati:

- il procedimento per l'iscrizione al Registro, la relativa durata e le modalità di rinnovo;
- la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro;
- le cause di cancellazione;
- l'obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione;

- l'obbligo di copertura assicurativa;
- le regole e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.

**2)** Ricordiamo che il quadro normativo attuale, in Italia, riferito all'attività dell'Agente Sportivo, aveva preso le mosse dalla previsione di cui al **comma 373 dell'art. 1 della L. n. 205/2017** (Legge di bilancio 2018), la quale aveva istituito presso il CONI il "**Registro nazionale degli agenti sportivi**". Successivamente sono stati emanati tre D.P.C.M. attuativi, rispettivamente in data 23 marzo 2018, 10 agosto 2018 e 27 giugno 2019.

Poi, al D.P.C.M. del 23 marzo 2018, sono state apportate numerose modifiche con il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, attualmente in vigore.

Il 16 agosto 2019 è stata emanata la **Legge 8 agosto 2019, n. 86**, recante: "*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*", la quale, all'articolo 6, reca "*Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo*".

In attesa della emanazione del decreto di cui al punto 1d) previsto dall'articolo 12 del decreto in commento, continua ad applicarsi la disciplina dettata dal decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo.

È fatta salva la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo rilasciati prima del 31 marzo 2015, nonché quella dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dei relativi provvedimenti attuativi (art. 14, comma 2).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma che gestisce il registro nazionale clicca qui.](#)

## **7. IGIENE DI ALIMENTI E MANGIMI - Pubblicato il decreto che fissa i nuovi controlli ufficiali relativi alla sicurezza alimentare, alla salute delle piante e al benessere degli animali - Abrogata la L. n. 283 del 1962**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 11 marzo 2021, il **Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27**, recante "**Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117**".

Il presente decreto legislativo è finalizzato a **adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017**, sui controlli ufficiali relativi alla sicurezza alimentare, alla salute delle piante, alla salute e al benessere degli animali, entrato in vigore il 14 dicembre 2019.

Lo scopo del presente regolamento è di stabilire un quadro armonizzato a livello dell'Unione Europea per l'organizzazione dei controlli ufficiali **nell'intera filiera agroalimentare**.

Il D.Lgs. n. 27/2021, che **entrerà in vigore il prossimo 26 marzo**, attua il cuore della nuova legislazione comunitaria in materia, introducendo il principio della classificazione del rischio nella programmazione dei controlli di sanità animale e sicurezza alimentare.

Il decreto interviene su assetti istituzionali, assegnando al Ministero delle Politiche Agricole un ruolo di autorità competente sui controlli alimentari non sanitari, intervenendo anche sulle relazioni della filiera con nuove procedure di contropertinza e di controversia.

Le Autorità competenti ad esercitare i controlli - ognuna per le proprie attribuzioni costituzionali - sono il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, le Aziende sanitarie locali.

**Il Ministero della Salute** è l'autorità centrale di riferimento per il Regolamento (UE) 2016/429, in quanto responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei previsti controlli per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili. Inoltre, il Ministero della Salute è l'Autorità unica per i contatti dell'Italia con la Commissione europea e con gli altri Stati membri, in qualità di «organo di collegamento» nelle comunicazioni tra le Autorità competenti italiane.

Al Ministero della Salute spetta elaborare il **Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP)** ex Piano Nazionale Integrato (PNI), che descrive il sistema dei **controlli ufficiali lungo l'intera filiera alimentare**, al fine di verificare la corretta applicazione della legislazione comunitaria.

I controlli ufficiali si svolgono «**in base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza adeguata**».

Come detta il Regolamento (UE) 2017/625, i controlli ufficiali si svolgono con «**un livello elevato di trasparenza**» mettendo a disposizione del pubblico, almeno una volta all'anno, anche mediante la pubblicazione su internet, i risultati dei controlli.

Rientra nel principio della trasparenza anche la pubblicità delle informazioni sul rating dei singoli operatori risultanti dai controlli ufficiali, purché i criteri di rating siano «oggettivi, trasparenti e pubblici» ed esistano garanzie di «equità, coerenza e trasparenza nel processo di attribuzione del rating».

**Dal 28 gennaio 2022**, una data che coincide con l'applicazione del Regolamento (UE) n. 2019/6, le registrazioni dei trattamenti saranno **esclusivamente in formato elettronico**. Sarà un decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, a definire i criteri e le modalità operative delle registrazioni in formato elettronico.

Tra le **abrogazioni** previste dall'articolo 18, segnaliamo, alle lettere b) e d):

b) **legge 30 aprile 1962, n. 283**, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 7, 10 e 22;

d) **decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327**, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto n. 27/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2017/625 clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più e consultare il PCNP 2020-2022 clicca qui.](#)

## **8. PAP E RIFIUTI URBANI - Chiarimenti dal Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali**

Visto il **decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 2019, n. 62**, recante Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP) e in particolare il punto 1 dell'Allegato 1, i **codici dell'EER 150203 e 180104**, limitatamente ai **prodotti assorbenti per la persona (PAP)** di provenienza domestica, possono essere attribuiti ai fini dell'iscrizione nella **categoria 1 "Raccolta e trasporto rifiuti urbani"**.

Lo ha precisato il Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali con la **circolare n. 4 del 15 marzo 2021**.

L'indicazione - precisa il Comitato Nazionale - si applica nell'attesa dell'adeguamento delle iscrizioni alle nuove disposizioni introdotte dal **D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020** (recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio")

Più nel dettaglio i sottoelencati codici dell'EER, derivanti da prodotti assorbenti per la persona (PAP):

- "**150203**" - *assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02* - si applica ai PAP, qualificati come rifiuti e **provenienti da raccolte urbane differenziate dedicate** e scarti delle attività di produzione dei PAP, con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili;

- "**180104**" - *rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)* - l'istruzione vale per i PAP **provenienti da raccolte urbane differenziate dedicate**, che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, esclusi in ogni caso quelli provenienti da reparti infettivi e con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 4/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. n. 62/2019 clicca qui.](#)

LINK:



## **9. RIGENERAZIONE URBANA - Stanziati 8,5 miliardi di euro - Pubblicato il bando per Comuni - In arrivo il modulo di richiesta del contributo**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, il **D.P.C.M. 21 gennaio 2021**, recante "**Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale**".

Stanziati, dalla legge di bilancio 2020, complessivamente **8,5 miliardi di euro**, che dal 2021 al 2034 finanzieranno la **manutenzione e il riuso di aree ed edifici pubblici**, la demolizione delle opere abusive, gli interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili pubblici e la mobilità sostenibile. Il decreto definisce, in via sperimentale **per il triennio 2021-2023**, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Possono richiedere il contributo i **Comuni capoluogo di Provincia** o sede di **Città Metropolitana** e i **Comuni** non capoluogo con popolazione superiore a **15mila abitanti**.

Ogni Comune può richiedere un **contributo** per uno o più interventi nel limite di:

- **5 milioni di euro** per i Comuni con popolazione da 15mila a 49.999 abitanti,
- **10 milioni di euro** per i Comuni con popolazione da 50mila a 100mila abitanti,
- **20 milioni di euro** per i Comuni con popolazione superiore a 100mila abitanti, capoluogo di provincia o sede di Città Metropolitana.

Si può ottenere il contributo per singole opere o insiemi coordinati di interventi, anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e ambientale attraverso interventi di:

- **manutenzione** per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
- **miglioramento della qualità del decoro urbano** e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- **mobilità sostenibile**.

**Entro il 5 aprile 2021** (30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale), il Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, dovrà approvare il modello di presentazione della domanda informatizzato che i Comuni dovranno utilizzare per la richiesta del contributo.

I comuni, **entro il 4 giugno 2021** (90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale) dovranno presentare le istanze per la concessione dei contributi.

**Entro il 3 giugno 2021** (150 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale), con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, verrà determinato l'ammontare del contributo attribuito a ciascun Comune.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **10. ETICHETTATURA E SICUREZZA PRODOTTI - Sul portale aggiunto anche il tema della cosmetica e del commercio internazionale**

Un passo in più per il portale nazionale **Etichettatura e Sicurezza prodotti** realizzato dalla **Camera di Commercio di Torino** e dal suo laboratorio chimico.

Al servizio già offerto dallo scorso anno a tutte le imprese alimentari e non alimentari, si aggiunge ora il tema della **cosmetica**, grazie al consorzio per l'innovazione tecnologica **Dintec**.

Le Camere di Commercio potranno, inoltre, avvalersi ora anche del contributo tecnico di **Ceipiemonte** per l'assistenza personalizzata sui temi fiscali, legali e doganali del commercio internazionale.

Dintec e Ceipiemonte assicurano una task force di esperti e di competenze più ampie, a servizio del sistema camerale e delle imprese.

Realizzato sotto l'egida di Unioncamere nazionale e con la collaborazione, ad oggi, di più di 30 enti e istituzioni camerali, sul portale si trovano contenuti personalizzati in base all'area, come le schede dei prodotti tipici più rappresentativi.

Il Portale porta esempi di etichette di prodotti italiani, riferimenti normativi in materia di sicurezza ed etichettatura alimentare e non alimentari, numerose FAQ, riferimenti all'etichettatura energetica e alla marcatura CE ed informazioni a corredo dei prodotti ricadenti nell'ambito del Codice del consumo e sulle indicazioni metrologiche da riportare sui prodotti pre-imballati.

Per accedere al Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti, le imprese devono effettuare una **registrazione gratuita**, a seguito della quale possono accedere alla loro area riservata per inserire il quesito specifico.

Le risposte verranno inserite direttamente sul Portale, in modo che le aziende possano accedere e consultare agevolmente lo storico dei quesiti.

I contenuti del Portale **sono accessibili a tutti, compresi i consumatori** che possono consultare il materiale informativo disponibile, in particolare i riferimenti normativi "orizzontali" di etichettatura, le schede dei prodotti e le FAQ con le risposte finora elaborate in base all'esperienza di tutti gli Sportelli.

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

## **11. RIMPATRIO EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI - Aggiornato il costo del rimpatrio**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, il **decreto direttoriale 26 gennaio 2021**, recante "**Determinazione del costo medio del rimpatrio, per l'anno 2021**".

Il decreto del Ministero dell'Interno, a firma del Capo della Polizia, **aggiorna il costo del rimpatrio degli extracomunitari irregolari** come previsto dal Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE, fissandolo, per l'anno 2021, a **euro 1.905,00**.

Ricordiamo che, sulla base di tale importo **viene commisurata la sanzione amministrativa accessoria** prevista dall'art 22, comma 12-ter, del D.Lgs. n. 286/1998 nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In tale comma si afferma, infatti, che "*Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente*".

Si tratta, in particolare, di una sanzione che viene applicata nel caso in cui il datore di lavoro sia stato condannato alla reclusione da sei mesi a tre anni e alla multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore, per aver impiegato cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto revocato o annullato.

Con il **decreto legislativo 109 del 16 luglio 2012**, il governo di Mario Monti ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Uno strumento per punire con severità appunto chi sfrutta gli extracomunitari irregolari e allo stesso tempo favorisce l'immigrazione clandestina.

Con tale decreto, il governo di **Mario Monti** ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Uno strumento per punire con severità appunto chi sfrutta gli extracomunitari irregolari e allo stesso tempo favorisce l'immigrazione clandestina.

In tal modo a doversi far carico dei costosi rimpatri non è più lo Stato, ma l'imprenditore che ha utilizzato i clandestini.

Il Regolamento in materia è stato emanato con **decreto ministeriale 22 dicembre 2018 n. 151** e attua la previsione del D.Lgs. n. 109/2012.

In particolare si prevede che "*il costo medio del rimpatrio avuto riguardo all'anno in cui è pronunciata la sentenza di condanna, è dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente*

**per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno".**

Il costo viene poi aumentato nella misura del 30% in ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta.

Il costo medio del rimpatrio per ogni lavoratore per l'anno 2018 era fissato a 1.398,00 euro, mentre per l'anno 2019 era fissato a 2.52,00 euro.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **12. CONVENZIONI TRA ENTI PUBBLICI E TRA ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI - Chiarimenti in merito all'applicazione delle imposte di registro e di bollo**

Con riferimento al trattamento ai fini dell'**imposta di bollo** delle **convenzioni che la Provincia stipula con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni e privati**, si ritiene che le stesse siano **soggette all'imposta** secondo le previsioni dell'art. 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Sono invece **esenti da imposta di bollo** le convenzioni stipulate dalla Provincia istante con i soggetti elencati nell'art. 16 della Tabella, Allegato B al D.P.R. n. 642 del 1972, dove si prevede l'esenzione per gli «*Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati*».

Quanto gli atti relativi a concessioni di beni, compravendite, locazioni, licitazioni, appalti, prestazioni di servizi, poiché riguardano la gestione patrimoniale sono soggetti alla normale imposizione in base alla normativa sull'**imposta di registro** e ciò **indipendentemente dal soggetto, pubblico o privato, con cui la Provincia istante stipula la Convenzione**.

Pertanto, qualora le convenzioni stipulate dalla Provincia siano riconducibili tra gli atti di cui all'art. 9 della Tariffa «*Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale*», le stesse convenzioni dovranno essere registrate in termine fisso con applicazione dell'imposta **nella misura del 3 per cento**, aliquota da rapportare alla base imponibile determinata ai sensi dell'art. 43 del TUR.

Inoltre, se nell'ambito delle convenzioni stipulate dalla provincia istante l'ammontare delle prestazioni non fosse determinato ma solo determinabile, torna applicabile l'art. 35 del TUR che, al primo comma, dispone «*Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l'imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 19*».

Sono questi i chiarimenti che sono giunti dall'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 183 del 16 marzo 2021**.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta ad interpello n. 183/2021 clicca qui.](#)

## **13. COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E SERVIZI MEDIA - Determinati i contributi 2021 dovuti all'AGCOM**

Con **delibera n. 616 del 19 novembre 2020**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 16 marzo 2021, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha fissato la misura e le modalità di versamento del **contributo dovuto dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media per l'anno 2021**, nonché le relative istruzioni.

Per i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), la contribuzione è fissata in misura pari a **1,30 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio** approvato prima dell'adozione della presente delibera.

Per le imprese operanti nei restanti mercati, la contribuzione è fissata in misura pari a **1,90 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio** approvato prima dell'adozione della presente delibera.

**Non sono tenuti al versamento del contributo** i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2020. Il termine ultimo per adempiere agli obblighi contributivi è il **1° aprile 2021**.

LINK:

[Per saperne di più, clicca qui.](#)

#### **14. SERVIZI POSTALI - Determinati i contributi 2021 dovuti all'AGCOM dai titolari di licenza individuale e/o autorizzazione generale**

Con **delibera n. 617 del 19 novembre 2020**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 16 marzo 2021, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha fissato la misura e le modalità di **versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2021 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali, nonché le relative istruzioni.**

L'importo da versare all'AGCOM viene determinato automaticamente dal modello telematico applicando **l'aliquota contributiva dell'1,35 per mille** al valore riportato nel campo "imponibile contributo 2021".

**Non sono tenuti al versamento del contributo** i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2020. Il termine ultimo per adempiere agli obblighi contributivi è il **20 aprile 2021**.

LINK:

[Per saperne di più, clicca qui.](#)

#### **15. REPERIBILITA' DEL LAVORATORE - Quando costituisce orario di lavoro - Due sentenze della Corte di Giustizia UE**

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) offre ai giudici nazionali gli strumenti per valutare se siano da giudicare "**riposo**" o vero e proprio "**orario di lavoro**" i periodi cosiddetti di "**guardia**" o "**prontezza**" richiesti durante la reperibilità di un lavoratore.

La **Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE)**, con **due sentenze del 9 marzo 2021**, relative alle cause C-344/19 e C-580/19, afferma, in primis, che tali periodi costituiscono, nella loro interezza, orario di lavoro, **ma solo se** «*i vincoli imposti al lavoratore pregiudichino in modo "assai significativo" la sua facoltà di gestire il proprio tempo libero*».

Non sono perciò rilevanti le difficoltà organizzative connesse a tali periodi, come le conseguenze di fattori naturali o di libere scelte del dipendente.

Però mai - precisa, poi, la Corte Ue - tali vincoli possono costituire, per lunghezza o frequenza, un rischio per la sicurezza o la salute dei lavoratori.

Nella **causa C-344/19**, il lavoratore doveva garantire di essere sul luogo di lavoro entro un'ora dalla chiamata e vista la difficoltà di raggiungerlo di fatto il lavoratore spendeva il proprio tempo in un alloggio di servizio durante la reperibilità, senza grandi possibilità di dedicarsi ad attività di svago.

Nella **causa C-580/19**, un funzionario esercitava attività di pompieri e quando era reperibile non doveva essere presente o raggiungere un luogo determinato, ma essere in grado di arrivare, in caso di allarme, ai confini della città entro venti minuti, con divisa indossata e utilizzando il veicolo di servizio messo a sua disposizione.

Entrambi i ricorrenti sostenevano di essere vincolati durante il periodo di prontezza al punto da considerarlo orario di lavoro in base alla **direttiva comunitaria 2003/88/CE**, con tutte le conseguenze, compresa anche una piena retribuzione.

La CGUE detta l'interpretazione del regime Ue, ricordando in via preliminare che «orario di lavoro» e «periodo di riposo» sono due nozioni che si escludono reciprocamente. E che, se in periodi di prontezza o guardia, non viene di fatto svolta alcuna prestazione ciò non determina automaticamente che si possa parlare di riposo.

Per valutare se un periodo di guardia o prontezza sia «orario di lavoro» vanno valutati soltanto i vincoli imposti al lavoratore da normative nazionali, da accordi collettivi o direttamente dal datore di lavoro.

Non le mere difficoltà organizzative, come l'eventualità che la zona - dove il lavoratore sia tenuto a stare per garantire reperibilità in prontezza - non sia propizia alle attività di svago.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa e delle due sentenze – Cause C-344/19 e C-580/19, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2003/88/CE clicca qui.](#)

## **16. DIRITTO AL BUONO PASTO E ALLA PAUSA DA LAVORO - Obbligatoria la sosta lavorativa per turni superiori alle sei ore**

Il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa **qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore**, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.

Lo ha confermato, ancora una volta, la **Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021.**

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, si legge nella sentenza - il diritto alla fruizione del buono pasto **non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale**, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).

Dalla disposizione del comma 3 dell'articolo 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 20021 si ricava che la fruizione del pasto - ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un **intervallo non lavorato.**

Di qui ha rilevanza quanto stabilito all'articolo 8 del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (recante "*Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro*"), secondo il quale il lavoratore **deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore**, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto; le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

Dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 5547/2021 clicca qui.](#)

## **17. IMMUNI - Dal Garante Privacy via libera alle nuove funzioni - Sanzioni per il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lazio**

Il Garante Privacy si è espresso sugli aggiornamenti del Sistema di allerta COVID-19 previsto dall'App Immuni autorizzando il Ministero della Salute ad **attivare una nuova funzionalità.**

Lo si legge nella **Newsletter n. 474 dell' 11 marzo 2021**, dalla quale si apprende inoltre che l'Autorità ha sanzionato il Ministero dello sviluppo economico per il ritardo nella nomina del Responsabile della protezione dati e anche la Regione Lazio per non aver designato, in questo caso, responsabile del trattamento la cooperativa che gestiva il call center del CUP.

**1)** Esprimendosi sugli aggiornamenti del sistema di allerta Covid-19, il Garante ha autorizzato il Ministero della Salute ad **attivare nuove funzionalità dell'App Immuni.** Con la nuova funzionalità, la **persona positiva potrà interagire direttamente con il Sistema di allerta** inserendo nell'apposita sezione dell'App il **codice univoco nazionale** attribuito dal Sistema Tessera Sanitaria al proprio referto, insieme alle ultime 8 cifre della tessera sanitaria.

Il Sistema di allerta Covid-19, dopo aver verificato i dati forniti, provvederà ad abilitare il caricamento delle **chiavi temporanee** (c.d. TEK) generate dallo smartphone dell'utente risultato positivo, necessarie ad allertare i suoi contatti stretti.

Una volta effettuato con successo il caricamento delle TEK, il Sistema di allerta Covid-19 invaliderà il **codice univoco nazionale** (CUN), così da impedirne ulteriori utilizzi.

Il Garante ha ritenuto tale versione **in linea con le indicazioni** fornite nel corso di interlocuzioni informali avuto con i Ministeri. In particolare, l'Autorità ha voluto concentrare l'attenzione sulle misure adottate a tutela della sicurezza del sistema e alla semplificazione dell'utilizzo dell'App da parte degli

utenti, rendendo più efficace l'invio delle notifiche di esposizione al rischio di contagio ai loro contatti stretti.

**2) Il Garante ha sanzionato con 75mila euro il Ministero dello sviluppo economico per aver ritardato la nomina del Responsabile della protezione dati prevista entro il 28 maggio 2018, data di piena applicazione del GDPR e per aver diffuso sul sito web istituzionale informazione personali di migliaia di manager.**

Quanto alla diffusione dei dati dei manager il Garante ha sottolineato l'illiceità del trattamento e ha chiarito che «la pubblicazione integrale dei curricula, senza alcun filtro, rappresenta un trattamento di dati **sproporzionato**, non in linea con i principi del GDPR».

**3) Il Garante ha inoltre, sanzionato con 75mila euro la Regione Lazio per non aver nominato responsabile del trattamento dati la Società Cooperativa Capodarco**, a cui l'Ente aveva affidato la gestione delle prenotazioni delle prestazioni sanitarie, attraverso il call center regionale (ReCUP).

Il Garante ha ribadito che «le società che prestano servizi per conto del titolare e che di conseguenza trattano i dati personali degli utenti, devono essere designate responsabili del trattamento.

LINK:

[Per consultare il testo integrale della Newsletter n. 474/2021 clicca qui.](#)

## **18. DPCM ILLEGITTIMO - L'AUTOCERTIFICAZIONE FALSA NON E' REATO**

**1) Va esclusa la configurabilità del delitto di cui all'art. 483 c.p. nel caso di false dichiarazioni sulla sussistenza di una delle condizioni che possono giustificare gli spostamenti in caso di restrizioni per ragioni di prevenzione epidemiologica, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, in quanto lo stesso è ritenuto costituzionalmente illegittimo e quindi va disapplicato.**

**E' quanto sancito di recente dal GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n. 54/2021, depositata il 27 gennaio 2021.**

**Il DPCM non è una legge, bensì fonte regolamentare di secondo grado, in sintesi un atto amministrativo - e quindi disapplicabile dal giudice - senza forza di legge - perciò insuscettibile di essere sottoposto a controllo successivo di legittimità costituzionale, pur in presenza di violazione dell'art. 13 Cost. (Allegato E, art. 5 della legge n. 2248/1865; art. 63, comma 1, ultima parte, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165)**

Dunque, il GIP ha ritenuto non anti-giuridica la condotta di compilare una falsa autocertificazione poiché illegittimamente imposta ai cittadini, i quali nel caso di specie hanno dichiarato 'inutilmente' il falso: inutilmente poiché finalizzato a superare un obbligo di permanenza domiciliare illegittimamente imposto.

Una volta rimosso dal mondo giuridico l'obbligo di autocertificare/justificare l'inosservanza dell'obbligo di permanenza domiciliare, **la falsa dichiarazione è inutile rispetto al provvedimento da assumere da parte del giudice, che non può più valutare la lesività di una dichiarazione (perciò innocua) al cospetto di un obbligo incostituzionalmente imposto.**

**Non è configurabile - si legge nella sentenza - il delitto di cui all'art. 483 c.p.** nei confronti chi abbia dichiarato falsamente di trovarsi in una delle condizioni che consentivano gli spostamenti anche all'interno del Comune di residenza in base al DPCM 8 marzo 2020, in quanto la norma di cui all'art. 1 del predetto DPCM deve ritenersi **contrastante con il principio di riserva di legge e giurisdizione** di cui all'art. 13 Cost. in forza del quale le **limitazioni alla libertà personale possono avvenire solo in base ad atto motivato della Autorità giudiziaria** (e non già in base ad un atto amministrativo) e *"nei casi e nei modi previsti dalla legge"* e dunque con provvedimento di natura singolare, essendo invece precluse limitazioni generalizzate e assolute della libertà personale come sarebbe l'obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini.

Da questo punto di vista il divieto di ogni spostamento dalla abitazione, salvo in determinati casi consentiti, si risolverebbe non già in una mera limitazione della libertà di circolazione di cui all'art. 16 Cost., ma in una conculcazione - **preclusa alla Autorità Amministrativa**, financo al Presidente del Consiglio dei Ministri - dell'inviolabile diritto di libertà personale. Conseguentemente, disapplicata in parte qua la norma secondaria contrastante con il dettato costituzionale, la falsa rappresentazione delle condizioni di liceità del comportamento comunque consentito risulta priva di rilevanza offensiva, siccome riconducibile alla categoria del "falso inutile".

Il GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia ha di conseguenza pronunciato sentenza di **proscioglimento per insussistenza del fatto**, rigettando la richiesta di decreto penale di condanna formulata in relazione al predetto reato dal PM.

2) Tale pronuncia si aggiunge ad altra in precedenza emessa dal **Tribunale di Milano, Ufficio del GIP, 16 novembre 2020, n. 1940**, la quale aveva affermato che la dichiarazione "sostitutiva" (di certificazioni) resa dall'interessato può avere ad oggetto **esclusivamente "stati, qualità personali e fatti"**, derivandone che l'obbligo penalmente sanzionato di dichiarare il vero concerne **unicamente "fatti" passati e al più presenti, ma non certo "fatti" futuri e, a fortiori**, non può riguardare mere intenzioni.

La sentenza affronta con grande chiarezza il tema della falsa dichiarazione suscettibile di rilevanze penali, evidenziando che **la prova di un fatto pretende che esso sia già venuto ad esistenza**, con la conseguenza che la **falsa dichiarazione di una mera intenzione** non può avere efficacia probatoria e perciò offendere il bene giuridico proprio dei delitti di falso.

Anche quando non vi è dubbio che l'intenzione dichiarata nel modulo di autocertificazione non abbia trovato riscontro nei successivi accertamenti della Polizia Giudiziaria, va escluso che tale falsità integri gli estremi del delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.

L'art 483 c.p. incrimina esclusivamente il privato che attesti al pubblico ufficiale fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

In Giurisprudenza è pacifico che siano estranei all'applicazione dell'art. 483 c.p. le dichiarazioni che non riguardano "fatti" di cui può essere attestata la verità immediatamente, ma che si rivelino mere manifestazioni di volontà intenzionali o propositi.

LINK:

[Per scaricare il testo della Sentenza n. 54/2021, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Sentenza n. 1940/2020, clicca qui.](#)

## **19. BONUS CULTURA - Registrazione dal 1° aprile al 31 agosto 2021 - Utilizzo della carta elettronica anche per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani in formato digitale**

Ai fini dell'utilizzo del bonus cultura, **la registrazione sulla piattaforma informatica dedicata è consentita dal 1° aprile al 31 agosto 2021** per i beneficiari che compiono 18 anni di età nell'anno 2020.

Lo prevede il **decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo n. 192 del 22 dicembre 2020**, recante "*Modifiche al decreto 24 dicembre 2019, n. 177, concernente i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della **Carta elettronica**, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 17 marzo 2021.

Il decreto stabilisce inoltre che i beneficiari che compiono 18 anni di età nell'anno 2020 possono utilizzare la Carta anche per l'**acquisto di abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale**.

Ricordiamo che il "**bonus cultura**" è erogato sotto forma di buono destinato esclusivamente a giovani italiani e stranieri residenti in Italia che hanno **compiuto 18 anni** e che possono utilizzarlo per prodotti e attività culturali come:

- biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- libri;
- titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- musica registrata;
- corsi di musica;
- corsi di teatro;
- corsi di lingua straniera;
- prodotti dell'editoria audiovisiva.

La novità per l'anno 2020 è la possibilità di utilizzare la Carta anche per l'acquisto di **abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale**.

Per ottenere il **bonus di 500 euro** bisogna richiedere l'identità **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che permetterà di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, ed accedere all'apposita piattaforma sul sito dedicato o scaricare l'applicazione **18app**.  
Il decreto entra in vigore il **1° aprile 2021**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma informatica clicca qui.](#)

## **20. FIDRA - Progetto lanciato dalla Camera di Commercio di Firenze**

FIDRA (*Florence international dispute resolution academy*) nasce dall'esperienza della **Camera di Commercio di Firenze** nella gestione della risoluzione alternativa delle controversie, ed è promossa dalla sua azienda speciale **PromoFirenze** con la **Florence International Mediation Chamber (FIMC)** il servizio di mediazione internazionale della Camera.

Il **mercato globale** offre opportunità di crescita importanti, ma può presentare anche delle insidie. Un **contenzioso con un partner estero** e la rottura definitiva della relazione commerciale, così come un approccio non consapevole con la legislazione e istituzioni del Paese nel quale si va ad investire, possono rappresentare un danno non solo in termini economici, ma anche di perdita di chances e possibilità di business.

FIDRA è il nuovo strumento offerto alle imprese ed ai professionisti che le assistono, per **imparare a condurre al meglio i rapporti contrattuali con i partner commerciali internazionali e per gestire l'eventuale contenzioso**, attraverso una modalità alternativa di risoluzione, ampiamente sperimentata in campo internazionale.

Avvalendosi di docenti ed esperti di elevato livello, FIDRA **realizza percorsi formativi mirati**, anche on demand, inerenti ogni aspetto degli investimenti commerciali internazionali, dalla fase precontrattuale a quella di un eventuale contenzioso.

FIDRA, anche in collaborazione con istituzioni leader nel settore, **organizza iniziative, quali conferenze, simposi e seminari**, volti a favorire lo scambio di conoscenze a beneficio delle imprese.

LINK:

[Per accedere al sito dedicato, clicca qui.](#)

## *Altre Notizie in breve*

# Altre notizie in breve

### **1) SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA BANCARIA - La giurisdizione è del giudice ordinario**

Le controversie relative all'applicazione di sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'**art. 145 del D.lgs. n. 385/1993** (TUB) per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività bancaria **sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario**, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all'emissione del provvedimento finale, i quali costituiscono la concreta e diretta ragione giustificativa della potestà sanzionatoria esercitata nel caso concreto ed incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del destinatario.

Sono questi i principi sanciti dalle **Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 4365 del 3 novembre 2020** che risolve la questione riguardante la giurisdizione per le controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative nel caso di violazioni commesse nell'esercizio dell'attività bancaria.

LINK:



[Per consultare il testo della sentenza n. 4365/2020 clicca qui.](#)

## **2) BONUS COVID - IL GARANTE PRIVACY SANZIONA L'INPS - NON RISPETTATA LA PRIVACY**

Mancata definizione dei criteri per trattare i dati di determinate categorie di richiedenti il "bonus Covid", **uso di informazioni non necessarie rispetto alle finalità di controllo**, ricorso a dati non corretti o incompleti, inadeguata valutazione dei rischi per la privacy.

Con queste motivazioni, il Garante per la protezione dati personali ha ordinato all'INPS il pagamento di una **sanzione di 300 mila euro** in relazione alle violazioni commesse nell'ambito degli accertamenti antifrode effettuati dall'Istituto riguardo al "bonus Covid" per le partite iva.

L'istruttoria del Garante era stata avviata nel mese di agosto, in seguito a notizie di stampa, riguardo al trattamento, da parte dell'Istituto, dei dati dei richiedenti che ricoprono cariche politiche (nello specifico, incarichi di parlamentare o di amministratore regionale o locale).

L'istruttoria dell'Autorità ha messo in luce che l'INPS non ha adeguatamente progettato il trattamento e non è stata in grado di dimostrare di aver svolto i controlli nel rispetto del Regolamento, violando i principi di privacy by design, di privacy by default e di accountability.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

## **3) DISTRIBUTORI DI BENZINA NELLE AUTOSTRADE - DAL 30 MARZO AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER LE PMI**

**Dalle ore 12 del 30 marzo 2021 e fino alle ore 12 del 18 maggio 2021** le PMI titolari del **servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade** potranno richiedere il contributo previsto per il periodo d'emergenza Covid.

E' quanto prevede il Ministero dello sviluppo economico con il **decreto direttoriale del 9 marzo 2021**, che stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande per richiedere l'agevolazione.

La misura prevede l'erogazione di un contributo alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburante nelle autostrade, commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

La dotazione finanziaria stanziata dal decreto Rilancio per l'intervento è pari a 4 milioni di euro

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto e della modulistica necessaria clicca qui.](#)

## **4) BONUS INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO - Nuovo modello dal 31 marzo**

Con **provvedimento n. 65238 del 9 marzo 2021**, l'Agenzia delle Entrate ha modificato il **modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta** per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES).

La trasmissione telematica del modello di comunicazione è effettuata utilizzando la **versione aggiornata del software** relativo al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato "*Creditoinvestimentisud*" (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia.

A partire **dal 31 marzo** è possibile presentare la comunicazione utilizzando la versione aggiornata del modello.

Ricordiamo che la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 171, legge n. 178/2020) ha **prorogato al 31 dicembre 2022** il **regime agevolativo** previsto dall'art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015 e successive modifiche.

Analogamente, la legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 316, legge n. 160/2019) ha disposto la **proroga al 31 dicembre 2022** della misura riguardante il **credito di imposta per il Mezzogiorno** in relazione agli investimenti effettuati nelle **ZES**, istituita dall'art. 5, comma 2, D.L. n. 91/2017.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento, del modello e delle istruzioni per la compilazione clicca qui.](#)

## **5) FONDO METASALUTE - PROROGA AL 30 APRILE DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI A SEGUITO DI INFORTUNIO**

Il **Fondo Metasalute** comunica che nell'ambito delle azioni realizzate a tutela di tutti i lavoratori iscritti, in relazione all'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia COVID-19, ha prorogato sino al **30 aprile 2021** la possibilità di fruire di una **deroga alla richiesta di produzione del Referto di Pronto Soccorso** (quale documento probante il trauma o sinistro occorso) **per l'accesso alle prestazioni a seguito di infortunio**.

Sino alla data prevista, verrà accettata anche la **Certificazione di Infortunio del Medico di base o dello Specialista**.

Ricordiamo che per l'emergenza epidemiologica Coronavirus il Fondo Metasalute, attivo per i lavoratori delle imprese che applicano il **CCNL Metallmeccanici industria e installazione impianti** ha attivato un piano sanitario

integrativo di quelli già in essere, realizzato in collaborazione con RBM Salute, per rispondere alle esigenze di natura sanitaria generate dalla diffusione della pandemia COVID-19.

Si tratta di un Piano Sanitario Integrativo "Protezione Sindromi Influenzali di natura pandemica Covid-19", che si aggiunge ai Piani Sanitari già attivi e ha decorrenza retroattiva **dal 1° febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2021**.

Le garanzie previste da questo specifico Piano Sanitario Integrativo sono estese ai dipendenti iscritti, a prescindere dal Piano Sanitario attribuito loro dall'Azienda.

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

#### **6) CANCELLAZIONE SOCIETA' DAL REGISTRO IMPRESE - La notifica dell'impugnazione deve essere fatta a tutti i soci e non alla società nella persona del legale rappresentante**

Successivamente alla cancellazione di una società a responsabilità limitata dal Registro delle imprese, la notifica dell'impugnazione (nella fattispecie, del ricorso per cassazione) avverso la sentenza emessa nel giudizio nel quale la società cancellata era parte **deve essere effettuata, a pena di inammissibilità, nei confronti dei soci di essa** e non nei confronti della società, in persona del legale rappresentante p.t., atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado del giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.

Questo è quanto stabilito dalla **Cassazione Civile, Sezione V, con l'ordinanza n. 5605 del 2 marzo 2021**.

LINK:

[Per consultare il testo dell'ordinanza n. 5605/2021 clicca qui.](#)

#### **7) ANTIRICICLAGGIO UE - INTERCONNESSIONE DEI REGISTRI NAZIONALI DEI TITOLARI EFFETTIVI DI SOCIETA' E TRUST CENSITI SU BASE EUROPEA**

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 2 marzo 2021, **il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/369** che ha istituito il **sistema BORIS** (*Beneficial Ownership Registers Interconnection System*) mediante il quale saranno interconnessi i registri centrali nazionali dei titolari effettivi e il portale europeo della giustizia elettronica attraverso la piattaforma centrale europea.

Il BORIS fungerà da **servizio centrale di ricerca** che metterà a disposizione dei paesi UE tutte le informazioni relative alla titolarità effettiva, desumibili dai registri nazionali, in conformità con le disposizioni della Direttiva UE 2015/849.

Il Regolamento **entra in vigore il 22 marzo 2021** (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2021/369 clicca qui.](#)

#### **8) LAVORI PARTICOLARMENTE FATICOSI E PESANTI - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO ENTRO IL 1° MAGGIO 2021**

Con **messaggio n. 1169 del 19 marzo 2021**, l'INPS fornisce le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2021, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 1169/2021 clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Repubblica italiana**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(dal 11 al 20 Marzo 2021)**

**1) Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27:** Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 11 marzo 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Legge 12 marzo 2021, n. 29:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 2/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

**3) Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30:** Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**4) Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32:** Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera 19 novembre 2020:** Misure e modalità di versamento del contributo dovuto, per l'anno 2021, dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media. (Delibera n. 616/20/CONS). (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 16 marzo 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**6) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera 19 novembre 2020:** Misure e modalità di versamento del contributo dovuto, per l'anno 2021, dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali. (Delibera n. 617/20/CONS). (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 16 marzo 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**7) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Decreto 22 dicembre 2020, n. 192:** Modifiche al decreto 24 dicembre 2019, n. 177, concernente i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 16 marzo 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36:** Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:** Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) D.P.C.M. 30 dicembre 2020:** Contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) Ministero dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2020:** Disciplina dei siti web per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento. (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**12) Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38:** Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**13) Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39:** Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi. (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**14) Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40:** Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**15) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 18 febbraio 2021:** Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto n. 8283 del 6 febbraio 2018. (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Unione europea**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(dal 11 al 20 Marzo 2021)**

**1) Decisione (UE) 2021/454 della Commissione del 12 marzo 2021** che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 alla luce delle difficoltà di

viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell'Unione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 89 del 16 marzo 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

**2) Decisione (UE) 2021/463 della Commissione del 9 marzo 2021** relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato amministrativo istituito dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda gli emendamenti di tale convenzione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 95 del 18 marzo 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

**3) Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021** relativa a un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell'UE. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 98 del 19 marzo 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.](#)

***... Vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sulle notizie?***

**... Iscriviti al nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)**